



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 marzo 2012 (02.04)
(OR. en)**

7446/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0039 (COD)**

**CODEC 603
COMER 53
WTO 88
COWEB 37
USA 6
ACP 33
COEST 70
NIS 19
SPG 15
UD 66
PE 98**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure.
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 12-15 marzo 2012)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL (PPE - DE), ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, una relazione contenente 318 emendamenti (emendamenti 1-318) alla proposta di regolamento.

I gruppi politici PPE e S&D hanno presentato altri dodici emendamenti (emendamenti 319 - 330).

II. DISCUSSIONE

La relatrice ha aperto la discussione, svoltasi il 13 marzo 2012, e:

- ha rilevato che la proposta, cosiddetta Omnibus I, mira ad allineare la politica commerciale comune europea al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare agli articoli 290 e 291;
- ha sottolineato che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo ha acquisito un diritto ad essere ascoltato di cui nessun parlamento nazionale gode;
- ha indicato che l'"intesa comune" tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sull'uso degli atti delegati, nonostante non fosse stata presa in considerazione al momento dell'elaborazione della proposta da parte della Commissione, dovrebbe comunque essere applicata;
- si è espressa a favore di un obbligo della Commissione di informare gli Stati membri sull'adozione di misure di salvaguardia in materia di politica commerciale anche se non esiste più l'obbligo di una consultazione formale;
- ha confermato, per la grande maggioranza dei casi, l'uso della procedura d'esame, ma ha chiesto la procedura consultiva nei casi in cui è necessaria una risposta rapida ed efficace della Commissione;
- ha osservato che i termini delle procedure antidumping e antisovvenzioni non dovrebbero essere allungati al massimo consentito dalle norme OMC, bensì accorciati;
- ha sottolineato che dovrebbe essere incluso un obbligo di informazione per la Commissione nei confronti del Parlamento europeo e del pubblico;
- ha osservato, nel riassumere, che la plenaria del giorno seguente sarebbe stata invitata a votare gli emendamenti e la risoluzione legislativa, in funzione di "supporto" e mandato per i negoziati nei triloghi. La relatrice si attende una rapida conclusione dei negoziati in quanto il Parlamento è flessibile e pronto al compromesso.

Il commissario Dacian CIOLOS

- ha ringraziato il Parlamento europeo, in particolare la relatrice e il presidente della commissione per il commercio internazionale per il lavoro svolto su questo dossier e per l'approccio costruttivo mostrato;
- ha espresso l'auspicio che i lavori sul dossier si concludano rapidamente e positivamente;

- ha rilevato che la Commissione può accettare gli emendamenti relativi alla procedura di consultazione per le misure preparatorie e l'introduzione degli atti delegati nel regolamento relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia per le importazioni originarie della Cina;
- ha indicato che la Commissione può sostenere le idee espresse sui termini del regolamento antidumping, ma è necessario continuare le discussioni su tali questioni in quanto restano ancora da risolvere problemi di ordine pratico e giuridico.

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE, Daniel CASPARY (PPE - DE):

- ha sottolineato l'importanza e il potere acquisiti dal Parlamento europeo nel settore della politica commerciale comune dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona;
- ha ringraziato la relatrice per il lavoro approfondito svolto su questo dossier molto tecnico e le modifiche proposte dei termini del settore delle procedure antidumping e antisovvenzioni;
- ha invitato i membri del Parlamento europeo a svolgere il proprio ruolo con serietà e a far sì che le responsabilità conferite al Parlamento europeo possano essere assolte e il Parlamento europeo eserciti le sue funzioni di controllo.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, Vital MOREIRA (S&D – PT):

- ha ringraziato la relatrice per il lavoro svolto e i compromessi trovati;
- ha sottolineato il ruolo del Parlamento europeo nella politica commerciale comune e l'importanza di tale politica;
- ha osservato che il Parlamento europeo ha il pieno controllo di tutta la produzione legislativa dell'Unione e pertanto quando la Commissione modifica o integra un atto legislativo dovrebbero essere usati atti delegati;
- ha indicato che, riguardo alle disposizioni di esecuzione, gli Stati membri non possono avere come regola generale un diritto di veto, in quanto la politica commerciale comune è di competenza esclusiva dell'Unione.

Intervenendo a nome del gruppo politico ALDE, Silvana KOCH-MEHRIN (ALDE - DE):

- ha sottolineato che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha prodotto cambiamenti radicali nel settore della politica commerciale comune;

- ha rilevato che la proposta Omnibus I è un dossier molto tecnico, ma le implicazioni per la politica commerciale comune sono enormi e di vasta portata e ne è esempio la questione dei termini nel settore delle procedure antidumping e antisovvenzioni;
- ha ringraziato la relatrice per l'eccellente lavoro svolto e espresso l'auspicio che i negoziati si concludano molto presto e positivamente.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 14 marzo 2012, la plenaria ha adottato gli emendamenti il cui testo è allegato alla presente nota. Contemporaneamente ha avuto luogo la votazione sulla risoluzione legislativa, il cui testo figura nell'allegato della presente nota.

P7_TA-PROV(2012)0076

Politica commerciale comune *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0082),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0069/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0028/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 3 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli¹,

¹ *GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.*

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3 – trattino 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti¹,

¹ *GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 3 – trattino 23

Testo della Commissione

Emendamento

- regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea,

soppresso

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In tutti i regolamenti elencati nell'allegato, ogni riferimento a "Comunità europea", "Comunità" o "Comunità europee" deve essere inteso come un riferimento a "Unione europea" o a "Unione"; ogni riferimento ai termini "mercato comune" deve essere inteso come un riferimento al "mercato interno"; ogni riferimento ai termini "comitato di cui all'articolo 113" e "comitato di cui all'articolo 133" deve

essere inteso come un riferimento al "comitato di cui all'articolo 207"; ogni riferimento ai termini "articolo 113 del trattato" o "articolo 133 del trattato" deve essere inteso come un riferimento all'"articolo 207 del trattato".

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 2841/72

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1) è inserito il considerando seguente:

«(3 bis) Considerando che l'applicazione della clausola di salvaguardia dell'accordo bilaterale richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia preventive e definitive, tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

¹ *GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;*

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 1 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 2841/72

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) è inserito il considerando seguente:

«(3 ter) Considerando che è opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica

sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»;

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 1 – punto 3

Regolamento (CEE) n. 2841/72

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui *all'articolo 7, paragrafo 2*, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.

Emendamento

1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura *consultiva* di cui *all'articolo 7, paragrafo 1 bis*, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 2841/72

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) l'articolo 5 è soppresso;

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 1 – punto 4

Regolamento (CEE) n. 2841/72

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 1 – punto 4

Regolamento (CEE) n. 2841/72

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con *l'articolo [5]* dello stesso.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. **182/2011** in combinato disposto con *l'articolo 4* dello stesso.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 1 – punto 4

Regolamento (CEE) n. 2841/72

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 2841/72

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Relazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione biennale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo. La relazione riporta informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del monitoraggio dell'attuazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.

2. La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con la Confederazione elvetica.

3. La relazione contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.

4. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per illustrare e spiegare le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.

5. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.».

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 2843/72

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1) è inserito il considerando seguente:

«(3 bis) Considerando che l'applicazione della clausola di salvaguardia dell'accordo bilaterale richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia preventive e definitive, tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;*

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 2843/72

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) è inserito il considerando seguente:

«(3 ter) Considerando che è opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»;

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – punto 3

Regolamento (CEE) n. 2843/72

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 25, 25 bis e 27 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui ***all'articolo 7, paragrafo 2***, le misure conservative di cui

1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 25, 25 bis e 27 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura ***consultiva*** di cui ***all'articolo 7, paragrafo 1 bis***, le misure conservative di

all'articolo 28, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.

cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 2843/72

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) l'articolo 5 è soppresso;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – punto 4

Regolamento (CEE) n. 2843/72

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – punto 4

Regolamento (CEE) n. 2843/72

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con ***l'articolo [5]*** dello stesso.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. ***182/2011*** in combinato disposto con ***l'articolo 4*** dello stesso.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – punto 4

Regolamento (CEE) n. 2843/72

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 2843/72

Articolo 7 bis (nuovo)

4 bis) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Relazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione biennale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo. La relazione riporta informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del monitoraggio dell'attuazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.

2. La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con la Repubblica d'Islanda.

3. La relazione contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.

4. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per illustrare e spiegare le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.

5. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.».

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 1692/73

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1) è inserito il considerando seguente :

«(3 bis) Considerando che l'applicazione della clausola di salvaguardia dell'accordo bilaterale richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia preventive e definitive, tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;*

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 1692/73

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) è inserito il considerando seguente:

« (3 ter) Considerando che è opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile

riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 – punto 3

Regolamento (CEE) n. 1692/73

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui *all'articolo 7, paragrafo 2*, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.

Emendamento

1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura *consultiva* di cui *all'articolo 7, paragrafo 1 bis*, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 1692/73

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) l'articolo 5 è soppresso;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 – punto 4

Regolamento (CEE) n. 1692/73

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 – punto 4

Regolamento (CEE) n. 1692/73

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con *l'articolo [5]* dello stesso.

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. **182/2011** in combinato disposto con *l'articolo 4* dello stesso.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 – punto 4

Regolamento (CEE) n. 1692/73

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 1692/73

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Relazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione biennale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo. La relazione riporta

informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del monitoraggio dell'attuazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.

2. La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con il Regno di Norvegia.

3. La relazione contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.

4. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per illustrare e spiegare le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.

5. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.».

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 bis – titolo (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. REGOLAMENTO (CE) N. 3448/93 DEL CONSIGLIO, DEL 6 DICEMBRE 1993, SUL REGIME DI SCAMBI PER TALUNE MERCI OTTENUTE DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI¹

¹ *GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.*

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 bis – commi 1 e 2 (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 3448/93, al fine dell'adozione di modalità di applicazione e per

modificarne l'allegato, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 3448/93, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.¹

Pertanto il regolamento (CE) n. 3448/93 è così modificato:

¹ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 bis – punto 1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1) è inserito il considerando seguente:

«(17 bis) Considerando che al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di modalità di applicazione per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafi da 1 a3 a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, che adotta modalità di applicazione per determinare e gestire elementi agricoli ridotti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e che modifica la tabella 2 dell'allegato B. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e

nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 bis – punto 2 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

2) il considerando 18 è sostituito dal seguente:

«(18) Considerando che la messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di varie misure e di modalità di applicazione relative alla comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri, Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹ **GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;**

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 bis – punto 3 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

3) l'articolo 2, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi

***all'adozione delle modalità di
applicazione del presente regolamento.»;***

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 bis – punto 4 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

***4) all'articolo 6, paragrafo 4, il primo
comma è sostituito dal seguente:***

***«4. Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati conformemente
agli articoli 14 bis e 14 ter relativi alle
modalità di applicazione del presente
articolo.»;***

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 bis – punto 5 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 7 – paragrafo 2 – frase introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

***5) l'articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal
seguente:***

***«2. Se un accordo preferenziale prevede
l'applicazione di un elemento agricolo
ridotto, compreso o meno nei limiti di un
contingente tariffario, alla Commissione
è conferito il potere di adottare atti
delegati conformemente agli articoli 14
bis e 14 ter relativi alle modalità di
applicazione per la determinazione e la
gestione degli elementi agricoli ridotti,
[...], sempreché l'accordo determini:»***

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 bis – punto 6 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 7 – paragrafo 3

6) all'articolo 7, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi alle modalità di applicazione necessarie all'apertura e alla gestione di riduzioni degli elementi non agricoli dell'imposta [...]»;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 bis – punto 7 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 8

7) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le modalità comuni di applicazione del regime di restituzioni di cui al presente articolo sono decise secondo la procedura d'esame prevista all'articolo 16, paragrafo 2.»;

b) il paragrafo 4, comma 2, è sostituito dal seguente:

«Questi importi sono fissati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Le necessarie modalità d'applicazione del presente paragrafo, e segnatamente le misure che garantiscono che le merci dichiarate all'esportazione con un regime preferenziale non siano realmente esportate sotto un regime non preferenziale o viceversa, sono adottate secondo la stessa procedura.»;

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'importo al di sotto del quale i piccoli esportatori possono beneficiare di un'esenzione dalla presentazione di certificati del regime di concessione delle restituzioni all'esportazione è fissato a 50 000 EUR l'anno. Detto importo è

suscettibile di essere adattato secondo la procedura *d'esame* di cui *all'articolo 16, paragrafo 2.*»;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 bis – punto 8 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

8) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Se in forza di un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati in un determinato settore sono decisi prelievi, tasse o altre misure da applicare all'atto dell'esportazione di un prodotto agricolo di cui all'allegato A, secondo la procedura *d'esame* prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, possono essere prese misure appropriate per talune merci la cui esportazione, a causa dell'elevato tenore presente in tale prodotto agricolo e degli eventuali usi, può compromettere il raggiungimento degli obiettivi perseguiti nel settore agricolo considerato tenendo debitamente conto dell'interesse specifico dell'industria di trasformazione. *In caso di urgenza, la Commissione adotta immediatamente misure provvisorie applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.*»;

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 bis – punto 9 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 10 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

9) l'articolo 10 bis, paragrafo 4, primo comma, è sostituito dal seguente:

«4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi alle modalità di applicazione [...]»;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 bis – punto 10 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

10) l'articolo 11, paragrafo 1, comma 3, è sostituito dal seguente:

«Le modalità di applicazione del secondo comma, che consentono di determinare i prodotti di base da ammettere al regime di perfezionamento attivo, nonché di controllare e progettare le loro quantità, garantiscono una maggiore leggibilità agli operatori attraverso la pubblicazione preliminare, OCM per OCM, dei quantitativi indicativi da importare. Tale pubblicazione avverrà regolarmente in funzione dell'utilizzazione di detti quantitativi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi all'adozione di modalità di applicazione [...]»;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 bis – punto 11 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

11) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter per modificare la tabella 2 dell'allegato B al fine di adeguarla agli accordi conclusi

dall'Unione.»;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 bis – punto 12 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

12) l'articolo 13, paragrafo 2, comma 2, è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter per modificare il presente regolamento [...].»;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 bis – punto 13 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

13) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«1. Secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2, possono essere stabilite la soglia o le soglie al di sotto delle quali gli elementi agricoli determinati conformemente agli articoli 6 o 7 sono fissati a zero. In caso di urgenza, la Commissione adotta immediatamente misure provvisorie applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3. La non applicazione di questi elementi agricoli può essere sottoposta, secondo la stessa procedura, a condizioni particolari intese a evitare correnti artificiali di scambi.

2. Può essere stabilita secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2, una soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono astenersi dal concedere o riscuotere importi risultanti dall'applicazione del presente

regolamento, legati a una stessa operazione economica. In caso di urgenza, la Commissione adotta immediatamente misure provvisorie applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.»;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 bis – punto 14 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

14) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 bis

Attribuzione di competenze

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 ter in relazione all'adozione delle modalità di applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'adozione delle modalità di applicazione dell'articolo 6, paragrafi da 1 a 3 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, all'adozione delle modalità di applicazione per la determinazione e la gestione di elementi agricoli ridotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e per modificare la tabella 2 dell'allegato B.»;

Emendamento 319

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 bis – punto 15 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

15. è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 ter

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla

Commissione per un periodo di cinque anni. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

Emendamento 320

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 bis – punto 15 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 16

15 bis. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

1. La Commissione è assistita da un comitato per i problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I (in prosieguo "il comitato").

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

4. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza del comitato lo richieda.»;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 bis – punto 16 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

16) l'articolo 17 è soppresso;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 bis – punto 17 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

17) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Le misure necessarie per adeguare il presente regolamento alle modifiche apportate ai regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nel settore agricolo, allo scopo di mantenere il presente regime, sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.»;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 bis – punto 18 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3448/93

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

18) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati necessari all'applicazione del presente regolamento e concernenti, da un lato, l'importazione, l'esportazione, addirittura se del caso la produzione di merci e, dall'altro, le misure amministrative d'esecuzione. Le modalità di tale comunicazione sono stabilite secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.»;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 4 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3286/94

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1) è inserito il considerando seguente :

«(4 bis) Considerando che al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che

stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;*

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 4 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3286/94

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) è inserito il considerando seguente :

«(4 ter) Considerando che per sospendere le misure di esame in corso, dati gli effetti che esse hanno e la logica che le anima in quanto premesse all'adozione di misure definitive, è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 4 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3286/94

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter) il considerando 9 è sostituito dal seguente:"

«considerando che si dovrebbe tener conto delle disposizioni istituzionali e procedurali di cui all'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; che pertanto il Parlamento europeo e il comitato istituito ai sensi di tale articolo dovrebbero essere tenuti al

corrente dell'andamento dei singoli casi, affinché *possano* considerare le loro conseguenze politiche più generali;»;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 4 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3286/94

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quater) il considerando 10 è sostituito dal seguente:

«considerando inoltre che, nella misura in cui un accordo con un paese terzo appare lo strumento più indicato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo al commercio, si devono svolgere negoziati a tal fine in conformità delle procedure stabilite nell'articolo 207 del trattato, in particolare in consultazione con il comitato istituito da detto articolo e con il Parlamento europeo;»

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 4 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 3286/94

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 4 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 3286/94

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) Se il parere del comitato deve essere

ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 4 – punto 6 – lettera a

Regolamento (CE) n. 3286/94

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora dalla procedura d'esame risulti che non è necessario intraprendere un'azione nell'interesse dell'Unione, la chiusura del procedimento è decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento

«1. Qualora dalla procedura d'esame risulti che non è necessario intraprendere un'azione nell'interesse dell'Unione, la chiusura del procedimento è decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura *d'esame* di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b). *La presidenza può ottenere il parere del comitato mediante la procedura scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b bis).*»;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 4 – punto 6 – lettera b

Regolamento (CE) n. 3286/94

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

2. (a) Qualora, al termine di una procedura d'esame, il paese terzo o i paesi terzi interessati adottino misure ritenute soddisfacenti e non sia pertanto necessaria un'azione dell'Unione, la sospensione del procedimento può essere inoltre decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui *all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).*

Emendamento

«2. a) Qualora, al termine di una procedura d'esame, il paese terzo o i paesi terzi interessati adottino misure ritenute soddisfacenti e non sia pertanto necessaria un'azione dell'Unione, la sospensione del procedimento può essere inoltre decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura *consultiva* di cui *all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a bis).*»;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 4 – punto 6 – lettera c

Regolamento (CE) n. 3286/94

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora, dopo una procedura d'esame, o in qualsiasi momento prima, durante o dopo una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, risulti che il modo più appropriato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo agli scambi consiste nella conclusione di un accordo con il o i paesi terzi interessati, che potrebbe modificare i diritti sostanziali dell'Unione e del o dei paesi terzi interessati, la procedura viene sospesa dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui **all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)**, e i negoziati sono condotti secondo le disposizioni dell'articolo 207 del trattato.

Emendamento

«3. Qualora, dopo una procedura d'esame, o in qualsiasi momento prima, durante o dopo una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, risulti che il modo più appropriato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo agli scambi consiste nella conclusione di un accordo con il o i paesi terzi interessati, che potrebbe modificare i diritti sostanziali dell'Unione e del o dei paesi terzi interessati, la procedura viene sospesa dalla Commissione che delibera secondo la procedura **consultiva** di cui **all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a bis)**, e i negoziati sono condotti secondo le disposizioni dell'articolo 207 del trattato.»;

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 4 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 3286/94

Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Relazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sulle attività della Commissione e del comitato sugli ostacoli agli scambi. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 5 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 385/96

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

-1) il considerando 25 è sostituito dal seguente:

«(25) Considerando che al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;*

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 5 – punto 2 – lettera a)

Regolamento (CE) n. 385/96

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

«Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura **d'esame** di cui all'articolo 10, paragrafo 2. **Il presidente può ottenere il parere del comitato tramite la procedura scritta di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis.**»;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 5 – punto 5

Regolamento (CE) n. 385/96

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 5 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 385/96

Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 bis

Relazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. che riporta informazioni sulle attività della Commissione e del comitato per l'esame delle pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.».

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 6 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2271/96

Considerando 9

-1) il considerando 9 è sostituito dal seguente:

«(9) Considerando che l'attuazione del presente regolamento presuppone condizioni uniformi per la definizione di criteri intesi ad autorizzare le persone a conformarsi integralmente o in parte ad eventuali prescrizioni e divieti, tra cui le ingiunzioni di tribunali stranieri, nella misura in cui la loro inosservanza può pregiudicare gravemente i loro interessi o quelli dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹;

¹ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;*

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 6 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2271/96

Considerando 9 bis (nuovo)

-1 bis) è inserito il considerando seguente:

«(9 bis) Considerando che al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla soppressione di atti normativi dall'allegato del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate

consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 6 – punto 2

Regolamento (CE) n. 2271/96

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'attuazione del disposto dell'articolo 7, lettere b) e c), la Commissione è assistita dal comitato della legislazione extraterritoriale. **Tale** comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. [.../2011].

Emendamento

1. Nell'attuazione del disposto dell'articolo 7, lettere b) e c), la Commissione è assistita dal comitato della legislazione extraterritoriale. **Tali atti di esecuzione sono adottati in secondo la procedura d'esame di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il** comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 6 – punto 2

Regolamento (CE) n. 2271/96

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.»;

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 6 – punto 3

Regolamento (CE) n. 2271/96

Articolo 11 bis

Testo della Commissione

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 1 sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite dagli articoli 11 ter e 11 quater.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 1 relativo all'inserimento o alla soppressione di atti normative dall'allegato del presente regolamento.

Emendamenti 68, 321 e 322

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 6 – punto 3

Regolamento (CE) n. 2271/96

Articolo 11 ter

Testo della Commissione

1. La delega di potere di cui all'articolo 1, **secondo comma**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega **dei poteri specificati nella decisione medesima e prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta**

Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ...*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 1 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega **di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella**

Ufficiale dell'Unione europea.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3 bis. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

3 ter. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 6 – punto 3

Regolamento (CE) n. 2271/96

Articolo 11 quater

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 quater

soppresso

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti dell'atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di un mese.

2. Se, allo scadere di tale periodo, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha mosso obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento

europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

4. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni motiva l'opposizione all'atto delegato.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 7 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1515/2001

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1) è inserito il considerando seguente:

«(6 bis) L'attuazione del presente regolamento presuppone condizioni uniformi per l'adozione o la sospensione di misure volte a garantire la conformità con le raccomandazioni e le decisioni dell'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;*

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 7 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1515/2001

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) è inserito il considerando seguente:

«(6 ter) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per la sospensione delle misure per un periodo di tempo limitato, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure definitive di salvaguardia. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 7 – punto 1 - lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1515/2001

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) adottare qualsiasi altra misura speciale di esecuzione di un atto legislativo ritenuta appropriata date le circostanze.»;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 7 – punto 1 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1515/2001

Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dalla Commissione, che delibera secondo la procedura di cui *all'articolo 3 bis, paragrafo 2.*

«4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dalla Commissione, che delibera secondo la procedura *consultiva* di cui *all'articolo 3 bis, paragrafo 1 bis.*»;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 7 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1515/2001

Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura non contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dalla Commissione, che delibera secondo la procedura di cui *all'articolo 3 bis, paragrafo 2*.

Emendamento

«4. Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura non contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dalla Commissione, che delibera secondo la procedura *consultiva* di cui *all'articolo 3 bis, paragrafo 1 bis*.»;

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 7 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1515/2001

Articolo 3 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 7 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1515/2001

Articolo 3 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 7 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1515/2001

Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 ter

La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione riporta informazioni sulle attività, le procedure e le decisioni della Commissione, del comitato antidumping e del comitato antisovvenzioni. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»;

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 8 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

-1) il considerando 6 è sostituito dal seguente:

«(6) Gli atti di esecuzione della Commissione che modificano la nomenclatura combinata e i codici Taric non comportano cambiamenti sostanziali.»;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 8 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Considerando 10

-1 bis) il considerando 10 è sostituito dal seguente:

«(10) L'applicazione del presente regolamento presuppone condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di varie disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;*

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 8 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Considerando 10 bis (nuovo)

-1 ter) è inserito il considerando seguente:

«(10 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure immediate in caso di circostanze eccezionali e critiche, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»;

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 8 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quater) è inserito il considerando seguente:

«(10 ter) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.»;

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 8 – punto -1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quinquies) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Concessioni per i prodotti di "baby-beef"

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo interinale e, dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti il contingente tariffario per i prodotti "baby-beef", vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5.»;

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 8 – punto -1 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

-1 sexies) l'articolo 3 è soppresso;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 8 – punto -1 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

-1 septies) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Concessioni per i prodotti della pesca

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo interinale e dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti i contingenti tariffari per i pesci e i prodotti della pesca elencati all'allegato Va di tali accordi, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5.»;

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 8 – punto -1 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

-1 octies) l'articolo 5 è soppresso;

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 8 – punto -1 nonies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

-1 nonies) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici apportati alle norme dettagliate di attuazione adottate a norma del presente regolamento e resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della Taric o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Croazia e che non comportano cambiamenti sostanziali, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento.»;

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 8 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Articolo 7 bis – paragrafi 3 bis e 3 ter

Testo della Commissione

Emendamento

(a) Sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:

"3 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

3 ter. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso."

a) i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 8 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Articolo 7 bis – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura di cui **all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bis**, di non agire o di prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. In casi di urgenza si applicano le disposizioni **dell'articolo 7 bis, paragrafo 3 ter**.

Emendamento

«Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura **d'esame** di cui **all'articolo 7 septies ter, paragrafo 5**, di non agire o di prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. In casi di urgenza si applicano le disposizioni **dell'articolo 7 septies bis, paragrafo 7**.»;

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 8 – punto 2

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Articolo 7 ter – comma 1

Testo della Commissione

Qualora si verificano circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, secondo la procedura di cui **all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bis**. In casi di urgenza si applicano le disposizioni **dell'articolo 7 bis, paragrafo 3 ter**.

Emendamento

Qualora si verificano circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, secondo la procedura consultiva di cui **all'articolo 7 septies bis, paragrafo 4**. In casi di urgenza si applicano le disposizioni **dell'articolo 7 septies bis, paragrafo 6**.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 8 – punto 3

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Articolo 7 sexies – paragrafo 1 – seconda frase

Testo della Commissione

Se necessario, essa adotta misure di salvaguardia secondo la procedura di cui **all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bis**, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento.

Emendamento

Se necessario, essa adotta misure di salvaguardia secondo la procedura **d'esame** di cui **all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5**, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 8 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Articolo 7 septies – paragrafi da 3 a 6

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) l'articolo 7 septies è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In attesa che si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione può prendere le misure che ritiene opportune a norma dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5.»;

b) i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 8 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 2248/2001

Articolo 7 septies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 septies bis

Procedura del comitato

1. Ai fini dell'articolo 2, la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Ai fini dell'articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Ai fini degli articoli 7 bis, 7 ter, 7 sexies e 7 septies, la Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

7. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

8. Laddove il parere del comitato debba

essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.»;

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 9 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 153/2002

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

-1) il considerando 6 è sostituito dal seguente:

«(6) Gli atti di esecuzione della Commissione che modificano la nomenclatura combinata e i codici Taric non comportano cambiamenti sostanziali.»;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 9 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 153/2002

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) il considerando 11 è sostituito dal seguente:

«(11) L'attuazione del presente regolamento presuppone condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative alla messa in atto di varie disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 9 aprile 2001. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che

stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 9 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 153/2002

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter) è inserito il considerando seguente:

«(11 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure immediate in caso di circostanze eccezionali e critiche, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»;

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 9 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 153/2002

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quater) è inserito il considerando seguente:

«(11 ter) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4,

dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 38, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.»;

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 9 – punto -1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 153/2002

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quinquies) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Concessioni per i prodotti di "baby-beef"

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo interinale e, dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti il contingente tariffario per i prodotti "baby-beef", vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5.»;

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 9 – punto -1 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 153/2002

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

-1 sexies) l'articolo 3 è soppresso;

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 9 – punto -1 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 153/2002

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

-1 septies) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Ulteriori concessioni

Qualora, in applicazione dell'articolo 29 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'articolo 16 dell'accordo interinale, vengono accordate ulteriori concessioni per i prodotti della pesca entro i limiti di contingenti tariffari, le norme dettagliate per l'attuazione di tali contingenti tariffari vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5.»;

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 9 – punto -1 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 153/2002

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

-1 octies) l'articolo 5 è soppresso;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 9 – lettera -1 nonies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 153/2002

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

-1 nonies) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle norme dettagliate di attuazione adottate a norma del presente regolamento resi necessari dalle modifiche apportate ai

codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della Taric o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che non comportano cambiamenti sostanziali, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento.»;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 9 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 153/2002

Articolo 7 bis – paragrafi 3 bis e 3 ter

Testo della Commissione

a) Sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:

"3 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

3 ter. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso."

Emendamento

a) i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 9 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 153/2002

Articolo 7 bis – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura di cui all'**articolo 7 bis, paragrafo 3 bis**, di non agire o di prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. In casi di urgenza si applicano le disposizioni

Emendamento

Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura **d'esame** di cui all'**articolo 7 septies bis, paragrafo 5**, di non agire o di prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'**articolo 7 septies bis**,

dell'*articolo 7 bis, paragrafo 3 ter.*

paragrafo 7.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 9 – punto 2

Regolamento (CE) n. 153/2002

Articolo 7 ter – comma 1

Testo della Commissione

Qualora si verificano circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 38, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, secondo la procedura di cui all'*articolo 7 bis, paragrafo 3 bis*. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'*articolo 7 bis, paragrafo 3 ter.*

Emendamento

Qualora si verificano circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 38, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, secondo la procedura di cui all'*articolo 7 septies ter, paragrafo 4*. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'*articolo 7 septies ter, paragrafo 6.*

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 9 – punto 3

Regolamento (CE) n. 153/2002

Articolo 7 sexies – paragrafo 1 – seconda frase

Testo della Commissione

Se necessario, essa adotta misure di salvaguardia secondo la procedura di cui all'*articolo 7 bis, paragrafo 3 bis*, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento.

Emendamento

Se necessario, essa adotta misure di salvaguardia secondo la procedura *d'esame* di cui all'*articolo 7 septies bis, paragrafo 5*, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 9 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 153/2002

Articolo 7 septies – paragrafi da 3 a 6

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) l'articolo 7 septies è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In attesa che si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione può prendere le misure che ritiene opportune a norma dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5.»;

b) i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi;

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 9 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 153/2002

Articolo 7 septies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 septies bis

Procedura del comitato

1. Ai fini dell'articolo 2, la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Ai fini dell'articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Ai fini degli articoli 7 bis, 7 ter, 7 sexies e 7 septies, la Commissione è assistita dal

comitato consultivo istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

7. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

8. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.»;

Emendamento 108

Proposta di regolamento Allegato I – sezione 10 – comma 1

Testo della Commissione

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 427/2003, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del [xx/yy/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Emendamento

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 427/2003, ***è opportuno che, per modificarne l'allegato I, la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato. Inoltre***, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. ***182/2011*** del Parlamento europeo e del Consiglio, ***del 16 febbraio 2011***, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 10 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1) è inserito il considerando seguente:

«(21 bis) Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche dell'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'OMC. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

¹ *GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1.»*

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 10 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) il considerando 22 è sostituito dal seguente:

«(22) Al fine di assicurare delle condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite

alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;*

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 10 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter) è inserito il considerando seguente:

«(22 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»;

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 10 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quater) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Un'inchiesta è avviata su richiesta di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità

giuridica, che agisce per conto delle imprese dell'Unione, o per iniziativa della Commissione, se la Commissione ritiene che vi siano sufficienti elementi di prova che giustifichino l'avvio di un'inchiesta.»;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 10 – punto -1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quinquies) all'articolo 5 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. La richiesta di aprire un'inchiesta contiene elementi di prova da cui risulta che le condizioni per imporre la misura di salvaguardia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono soddisfatte. La richiesta contiene di norma le seguenti informazioni: il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi; la quota del mercato interno assorbita da tale incremento; le variazioni intervenute in fattori quali livello delle vendite, produzione, produttività, utilizzo della capacità, profitti e perdite, occupazione.

Un'inchiesta può essere aperta anche nel caso in cui si registri un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri, a condizione che vi siano elementi di prova prima facie sufficienti del rispetto delle condizioni previste per l'apertura, determinate sulla base dei fattori di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 3.»;

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 10 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Provvedimenti di vigilanza preventiva del mercato

1. Quando l'andamento delle importazioni di un prodotto originario della Repubblica popolare cinese è tale da poter condurre a una delle situazioni di cui agli articoli 2 e 3, le importazioni di tale prodotto possono essere sottoposte a una vigilanza preventiva.

2. Nel caso in cui si registri un picco delle importazioni di prodotti appartenenti a settori sensibili, concentrato in uno o più Stati membri, la Commissione può introdurre misure di vigilanza preventiva.

3. Le misure di vigilanza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis.

4. Le misure di vigilanza preventiva hanno una durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.»;

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 10 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 7 – paragrafo 1 – seconda e terza frase

Testo della Commissione

La Commissione adotta tali misure provvisorie secondo la procedura di cui all'**articolo 15, paragrafo 2**. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3.

Emendamento

La Commissione adotta tali misure provvisorie secondo la procedura **consultiva** di cui all'**articolo 15, paragrafo 1 bis**. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 10 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 12 – paragrafo 3

4 bis) all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel periodo in cui una misura di salvaguardia è in vigore, il comitato [...] tiene consultazioni, a richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, per esaminare gli effetti della misura in questione e per valutare se la sua applicazione sia ancora necessaria.»;

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 10 – punto 5

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

La Commissione, se ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica di una misura di salvaguardia, abroga o modifica la misura in questione.

Emendamento

La Commissione, se ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica di una misura di salvaguardia, abroga o modifica la misura in questione **secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.**

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 10 – punto 6

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno, secondo la procedura di cui all'**articolo 15, paragrafo 2**. Le misure possono essere sospese solo nel caso in cui le condizioni del mercato siano temporaneamente cambiate al punto che difficilmente la sospensione avrebbe come effetto una ripresa della situazione di

Emendamento

4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno, secondo la procedura **consultiva** di cui all'**articolo 15, paragrafo 1 bis**. Le misure possono essere sospese solo nel caso in cui le condizioni del mercato siano temporaneamente cambiate al punto che difficilmente la sospensione avrebbe come effetto una ripresa della situazione di

perturbazione del mercato. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

perturbazione del mercato. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 10 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 bis

Attribuzione di competenze

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 ter riguardo modifiche all'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi¹, al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'OMC.

¹ **GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1.»;**

Emendamento 323

Proposta di regolamento

Allegato 1 – sezione 10 – punto 6 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 ter

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.***
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui***

all'articolo 22, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 22, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 10 – punto 7

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 10 – punto 7

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'**articolo [5]** dello stesso.

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. **182/2011** in combinato disposto con l'**articolo 4** dello stesso.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 10 – punto 10 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 bis

Relazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sulle attività della Commissione, del comitato e di tutti gli altri organi responsabili dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.

2. Nella relazione figura altresì una sintesi delle statistiche e dell'andamento del commercio con la Cina.

3. Il Parlamento europeo può, entro un mese

dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione del presente regolamento.

5. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»;

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 10 – punto 10 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 427/2003

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

10 ter) all'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi degli articoli 14 bis e 14 ter riguardo alla modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009 al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'OMC.»;

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 11 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 452/2003

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1) è inserito il considerando seguente:

«(10 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali

relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;*

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 11 – punto 1

Regolamento (CE) n. 452/2003

Articolo 1 – paragrafo 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione

1. La Commissione, se ritiene che la combinazione dei dazi antidumping e/o compensativi con misure tariffarie di salvaguardia sulle stesse importazioni rischi di avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, quelle fra le seguenti misure che ritiene appropriate:

Emendamento

«La Commissione, se ritiene che la combinazione dei dazi antidumping e/o compensativi con misure tariffarie di salvaguardia sulle stesse importazioni rischi di avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, può adottare, secondo la procedura *d'esame* di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, quelle fra le seguenti misure *di esecuzione degli atti legislativi* che ritiene appropriate:»;

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 11 – punto 2

Regolamento (CE) n. 452/2003

Articolo 2 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 12 bis – titolo (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**12 bis. REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2005
DEL CONSIGLIO, DEL 27 GIUGNO 2005,
RELATIVO AL COMMERCIO DI
DETERMINATE MERCI CHE
POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE
PER LA PENA DI MORTE, PER LA
TORTURA O PER ALTRI TRATTAMENTI
O PENE CRUDELI, INUMANI O
DEGRADANTI¹**

¹ *GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.*

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 12 bis – commi 1 e 2 (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

**Per quanto concerne il regolamento (CE)
n. 1236/2005, è opportuno che la
Commissione sia autorizzata ad adottare atti
delegati a norma dell'articolo 290 del trattato
allo scopo di modificare gli allegati del
regolamento in questione.**

**Pertanto il regolamento (CE) n. 1236/2005 è
così modificato:**

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 12 bis – punto 1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

**1) il considerando 25 è sostituito dal
seguente:**

**«(25) Al fine di adottare le disposizioni
necessarie per l'applicazione del presente
regolamento, dovrebbe essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti**

conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati II, III, IV e V del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 12 bis – punto 2 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. [...] Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 15 e 15 bis per modificare gli allegati II, III, IV e V.»;

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 12 bis – punto 3 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

3) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Attribuzione di competenze

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 ter riguardo alle modifiche degli allegati II, III, IV e V.»;

Emendamento 324

4. è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 15 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza

di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 12 bis – punto 5 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

5) l'articolo 16 è soppresso;

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 13 – punto -1

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

-1) il considerando 7 è soppresso;

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 13 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) il considerando 8 è sostituito dal seguente:

«(8) L'attuazione del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di varie disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al

regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. »;*

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 13 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter) è inserito il considerando seguente:

"(8 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure immediate in caso di circostanze eccezionali e critiche e per la sospensione temporanea di determinati trattamenti preferenziali, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 13 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quater) è inserito il considerando seguente:

«(8 ter) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale e,

successivamente, dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.»;

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 13 – punto -1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quinquies) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2.»;

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 13 – punto -1 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

-1 sexies) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento e resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione

di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Repubblica di Albania e che non comportano cambiamenti sostanziali, vengono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 13 – punto -1 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

-1 septies) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

[...] Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38 dell'ASA, quest'ultima viene adottata in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, salvo diversamente indicato all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38 dell'ASA.»;

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 13 – punto -1 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

-1 octies) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Clausola di penuria

[...] Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 26 dell'accordo interinale e,

successivamente, all'articolo 39 dell'ASA, quest'ultima viene adottata in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2.»;

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 13 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 7 – paragrafi da 3 a 5

Testo della Commissione

La Commissione adotta tali misure secondo la procedura di cui all'**articolo 8 bis, paragrafo 2**. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'**articolo 8 bis, paragrafo 3**.

Emendamento

«La Commissione adotta tali misure secondo la procedura **consultiva** di cui all'**articolo 8 bis, paragrafo 1 ter**. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'**articolo 8 bis, paragrafo 2 bis**.»;

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 13 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 8 bis – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Ai fini degli articoli 2, 4 e 11, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 13 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini degli **articoli 7 e 8**, la Commissione è assistita dal comitato **per le misure di salvaguardia** istituito **dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio**. Tale comitato è un

Emendamento

1. Ai fini degli **articoli 5, 7 e 8**, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 260/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. **182/2011**.

comitato ai sensi del regolamento (UE) n.
[.../2011].

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 13 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 8 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ai fini dell'articolo 6, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 1061/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 13 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 8 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 13 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 8 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 13 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 8 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 13 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 11 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può decidere, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43, paragrafo 4, dell'ASA.»;

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 13 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1616/2006

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter) l'articolo 12 è soppresso;

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 14 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

-1) il considerando 17 è sostituito dal seguente:

«(17) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 14 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'articolo 2 è così modificato:

soppresso

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Mediante atti delegati a norma degli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater, la Commissione modifica l'allegato I per aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo tra l'Unione e la regione o lo Stato in questione, che risponde almeno ai requisiti di cui all'articolo XXIV del GATT 1994."

b) Al paragrafo 3, la frase introduttiva è

sostituita dalla seguente:

"3. Tali regioni o Stati restano inclusi nell'elenco dell'allegato I, a meno che la Commissione non adotti un atto delegato a norma degli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater che modifichi tale allegato per ritirarne una regione o uno Stato, in particolare:"

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 14 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 5 – paragrafo 3 – frase introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) all'articolo 5, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3. Se la Commissione ritiene, sulla base di informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il pertinente trattamento può essere sospeso in base alla procedura *consultiva* di cui all'articolo 21, paragrafo 1 *quinquies*, purché la Commissione abbia:»;

Emendamento 325

Proposta di regolamento

Allegato 1 – sezione 14 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il periodo di sospensione di cui al presente articolo è limitato alla durata necessaria per proteggere gli interessi finanziari *dell'Unione*. È di durata non superiore a sei mesi e può essere rinnovato. Al termine del periodo la Commissione decide di porre termine alla sospensione [...] o di prorogarla, applicando la procedura *consultiva* di

*cui all'articolo 21, paragrafo 1
quinquies.»;*

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 14 – punto 1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

*1 quater) all'articolo 5, paragrafo 6, il secondo
comma è sostituito dal seguente:*

**«La decisione di sospendere il pertinente
trattamento è adottata secondo la
procedura consultiva di cui all'articolo 21,
paragrafo 1 quinquies.»;**

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 14 – punto 1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

*1 quinquies) all'articolo 6, il paragrafo 3 è
sostituito dal seguente:*

**«3. Le modalità dettagliate di applicazione
dei contingenti tariffari di cui al paragrafo
2 sono determinate secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.»;**

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 14 – punto 1 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

*1 sexies) all'articolo 7, il paragrafo 4 è
sostituito dal seguente:*

**«4. Le modalità dettagliate di distribuzione
per regione e di applicazione dei
contingenti tariffari di cui al presente**

articolo sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.»;

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 14 – punto 1 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

1 septies) all'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione adotta le modalità dettagliate della distribuzione delle quantità di cui al paragrafo 1 e per la gestione del sistema di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo, nonché le decisioni di sospensione [...] secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.»;

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 14 – punto 1 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

1 octies) all'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione adotta le modalità dettagliate di gestione di questo sistema e le decisioni di sospensione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.»;

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 14 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 16 – paragrafo 1 – seconda e terza frase

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure provvisorie sono adottate secondo la procedura di cui all'**articolo 21**,

«Le misure provvisorie sono adottate secondo la procedura **consultiva** di cui

paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 3.

all'**articolo 21, paragrafo 1 quinquies**. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 3.»;

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 14 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La decisione di istituire la sorveglianza è presa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'**articolo 21, paragrafo 2**.

Emendamento

2. La decisione di istituire la sorveglianza è presa dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'**articolo 21, paragrafo 1 quinquies**.

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 14 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini **del presente capitolo**, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. *Tale comitato* è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. [.../2011].

Emendamento

1. Ai fini **degli articoli 5, 16, 17, 18 e 20**, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. *Esso* è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. **182/2011**.

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 14 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ai fini dell'articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 14 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 21 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Ai fini dell'articolo 6, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso¹. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

¹ *GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.*

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 14 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 21 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Ai fini degli articoli 7 e 9, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dal regolamento (CE) n. 318/2006. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 14 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 21 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 14 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'**articolo [5]** dello stesso.

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. **182/2011** in combinato disposto con l'**articolo 4** dello stesso.

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 14 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 14 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis) l'articolo 24 è soppresso;

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 14 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater

8. Sono inseriti i seguenti articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater: **soppresso**

"Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite dagli articoli 24 ter e 24 quater.

Articolo 24 ter

Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima e prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 24 quater

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti dell'atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del

Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di un mese.

2. Se, allo scadere di tale periodo, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha mosso obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni motiva l'opposizione all'atto delegato."

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 14 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 24 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 24 quinquies

Riservatezza

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2. Le informazioni di carattere riservato o le informazioni fornite in via riservata ai sensi del presente regolamento non possono essere divulgate senza lo specifico consenso della parte che le ha fornite.

3. Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni. Tuttavia, qualora colui che fornisce l'informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto e qualora la

richiesta di trattamento riservato risulti non giustificata, si può non tener conto dell'informazione in questione.

4. Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.

5. I paragrafi da 1 a 4 non precludono alle autorità dell'Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, devono tener conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d'affari non siano divulgati.»;

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 14 – punto 8 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 24 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 ter) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 24 sexies

Relazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione riporta informazioni sulle attività della Commissione, del comitato e di tutti gli altri organi responsabili dell'attuazione del regolamento e dell'adempimento degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.

2. La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'andamento degli scambi commerciali con i paesi ACP.

3. Essa contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.

4. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una

riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione del presente regolamento.

5. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»;

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 15 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 140/2008

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

-1) il considerando 7 è soppresso;

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 15 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 140/2008

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) il considerando 8 è sostituito dal seguente:

«(8) L'attuazione del presente regolamento presuppone condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di varie disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, firmato il 15 ottobre 2007. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 15 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 140/2008

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter) è inserito il considerando seguente:

«(8 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie e per la sospensione provvisoria del trattamento preferenziale, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»;

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 15 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 140/2008

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quater) è inserito il considerando seguente:

«(8 ter) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi 26, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 41, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.»;

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 15 – punto -1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quinquies) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 14 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 29 dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 15 – punto -1 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

-1 sexies) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento, resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Repubblica di Montenegro e che non comportano cambiamenti sostanziali, vengono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo

2.»;

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 15 – punto -1 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

-1 septies) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

[...] Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41 dell'ASA, quest'ultima è adottata in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41 dell'ASA.»;

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 15 – punto -1 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

-1 octies) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Clausola di penuria

[...] Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 27 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 42 dell'ASA, quest'ultima è adottata in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2 del presente regolamento.»;

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 15 – punto 1

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 7 – commi da 3 a 5

Testo della Commissione

La Commissione adotta tali misure secondo la procedura di cui all'**articolo 8 bis, paragrafo 2**. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'**articolo 8 bis, paragrafo 3**.

Emendamento

La Commissione adotta tali misure secondo la procedura *consultiva* di cui all'**articolo 8 bis, paragrafo 1 bis**. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'**articolo 8 bis, paragrafo 2 bis**.

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 15 – punto 3

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 8 bis – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Ai fini degli articoli 2, 4 e 11, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 15 – punto 3

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 8 bis – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis. Ai fini dell'articolo 6, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 1061/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 15 – punto 3

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini degli **articoli 7 e 8**, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. *Tale comitato* è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. [.../2011].

Emendamento

1. Ai fini degli **articoli 5, 7 e 8**, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. *Esso* è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. **182/2011**.

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 15 – punto 3

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 8 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 15 – punto 3

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 8 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 15 – punto 3

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 8 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda..

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 15 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 11 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può decidere, in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell'articolo 31, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 46, paragrafo 4, dell'ASA.»;

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 15 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 140/2008

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter) l'articolo 12 è soppresso;

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 16 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

-1) il considerando 11 è soppresso;

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 16 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) il considerando 12 è soppresso;

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 16 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter) il considerando 13 è sostituito dal seguente:

«(13) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;*

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 16 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Considerando 13 bis (nuovo)

-1 quater) è inserito il considerando seguente:

«(13 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie e per la sospensione provvisoria del trattamento preferenziale, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»;

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 16 – punto 1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 3 – paragrafo 3

-1 quinquies) all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ferme restando le altre disposizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 10, qualora le importazioni di prodotti agricoli provochino serie perturbazioni dei mercati dell'Unione e dei loro meccanismi di regolazione, la Commissione può adottare i provvedimenti appropriati mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.»;

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 16 – punto -1 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

-1 sexies) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti lattiero-caseari

Le norme dettagliate per l'applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti delle voci da 0401 a 0406 vengono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.»;

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 16 – punto -1 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 7 – frase introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

-1 septies) all'articolo 7, l'alea è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta, con la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento diverse da quelle di cui all'articolo 4, in particolare:»

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 16 – punto -1 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

-1 octies) l'articolo 8 è soppresso;

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 16 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 10 – paragrafo 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione

«1. Qualora la Commissione ritenga che sussistano sufficienti prove di frodi, irregolarità o sistematica negligenza da parte della Moldova nel rispettare o garantire il rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure connesse, nonché nel fornire la collaborazione amministrativa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, oppure sussistano prove sufficienti del mancato rispetto di qualsiasi altra condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tale istituzione ha la facoltà di adottare, secondo la procedura di cui all'**articolo 11 bis, paragrafo 2**, provvedimenti di sospensione totale o parziale dei regimi preferenziali di cui al presente regolamento per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione di:»

Emendamento

«1. Qualora la Commissione ritenga che sussistano sufficienti prove di frodi, irregolarità o sistematica negligenza da parte della Moldova nel rispettare o garantire il rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure connesse, nonché nel fornire la collaborazione amministrativa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, oppure sussistano prove sufficienti del mancato rispetto di qualsiasi altra condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tale istituzione ha la facoltà di adottare, secondo la procedura **consultiva** di cui **all'articolo 11 bis, paragrafo 1 ter**, provvedimenti di sospensione totale o parziale dei regimi preferenziali di cui al presente regolamento per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione di:»;

Emendamento 326

Proposta di regolamento

Allegato 1 – sezione 16 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria [...] oppure di prorogare la misura di sospensione secondo la procedura *consultiva* di cui *all'articolo 11 bis, paragrafo 1 ter*.»;

Emendamento 327

Proposta di regolamento
Allegato 1 – sezione 16 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

**2 bis. all'articolo 11, il paragrafo 5 è
sostituito dal seguente:**

**«5. L'inchiesta è completata entro sei
mesi dalla pubblicazione dell'avviso di
cui al paragrafo 2. La Commissione, in
circostanze eccezionali, può prorogare
tale periodo secondo la procedura
consultiva di cui all'articolo 11 bis,
paragrafo 1 ter.»;**

Emendamento 204

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 16 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

**2 ter) all'articolo 11, il paragrafo 6 è
sostituito dal seguente:**

**«6. La Commissione adotta una
decisione entro tre mesi, secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 11
bis, paragrafo 2. La decisione entra in
vigore entro un mese dalla
pubblicazione.»;**

Emendamento 205

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 16 – punto 2 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

**2 quater) all'articolo 11, il paragrafo 7 è
sostituito dal seguente:**

**«7. Qualora circostanze eccezionali che
richiedono un'azione immediata
rendano impossibile l'inchiesta, la**

Commissione [...] può applicare le misure preventive strettamente necessarie, secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2 bis.»;

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 16 – punto 3

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 11 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini *dell'articolo 11*, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. [.../2011].

Emendamento

1. Ai fini *dell'articolo 3, paragrafo 3, e degli articoli 11 e 12*, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. *Esso* è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. **182/2011**.

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 16 – punto 3

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 11 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ai fini dell'articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 16 – punto 3

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 11 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 16 – punto 3

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 11 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 16 – punto 3

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 11 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda..

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 16 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 12 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Qualora la Moldova non ottemperi alle norme di origine o non fornisca la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2, per i summenzionati

capitoli 17, 18, 19 e 21, ovvero qualora le importazioni di prodotti contemplati da tali capitoli che beneficiano di regimi preferenziali concessi ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione della Moldova, si adottano misure appropriate in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.»;

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 17 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 594/2008

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

-1) il considerando 7 è soppresso;

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 17 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 594/2008

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) il considerando 8 è sostituito dal seguente:

«(8) L'attuazione del presente regolamento presuppone condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di varie disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla

*Commissione*¹.

¹ *GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13.»;*

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 17 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 594/2008

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter) è aggiunto il considerando seguente:

«(8 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie e per la sospensione provvisoria del trattamento preferenziale, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»;

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 17 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 594/2008

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quater) è aggiunto il considerando seguente:

«(8 ter) Occorre che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo

39, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 40, paragrafo 4, dell'ASA.»;

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 17 – punto -1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 594/2008

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quinquies) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 13 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 28 dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura *d'esame* di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 17 – punto -1 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

-1 sexies) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di

lettere o altri atti tra *l'Unione* e la *Bosnia-Erzegovina e che non comportano cambiamenti sostanziali*, sono adottati secondo la procedura *d'esame* di cui *all'articolo 8 bis, paragrafo 2.*»;

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 17 – punto 1 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

-1 septies) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

[...] Laddove *l'Unione* dovesse adottare una misura di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA, quest'ultima è adottata secondo la *procedura d'esame stabilita all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento*, salvo diversamente indicato all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA.»;

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 17 – punto -1 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

-1 octies) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Clausola di penuria

[...] Laddove *l'Unione* dovesse adottare una misura di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e,

successivamente, all'articolo 40 dell'ASA, quest'ultima è adottata secondo la procedura *d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2 del presente regolamento.*»;

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 17 – punto 1

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 7 – paragrafi da 3 a 5

Testo della Commissione

La Commissione adotta tali misure secondo la procedura di cui *all'articolo 8 bis, paragrafo 2*. In casi di urgenza si applicano le disposizioni *dell'articolo 8 bis, paragrafo 3*.

Emendamento

La Commissione adotta tali misure secondo la procedura *consultiva* di cui *all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis*. In casi di urgenza si applicano le disposizioni *di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2 bis*."

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 17 – punto 3

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 8 bis – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Ai fini degli articoli 2, 4 e 11, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CE) n. 2913/92 . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 17 – punto 3

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 8 bis – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis. Ai fini dell'articolo 6, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1061/2009. Esso è un comitato ai sensi del

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 17 – punto 3

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini degli **articoli 7 e 8**, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. [...]/2011].

Emendamento

1. Ai fini degli **articoli 5, 7 e 8**, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. **182/2011**.

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 17 – punto 3

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 8 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 17 – punto 3

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 8 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 17 – punto 3

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 8 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda..

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 17 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«La Commissione può decidere, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti conformemente all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 44, paragrafo 4, dell'ASA.»;

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 17 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 594/2008

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter) l'articolo 12 è soppresso;

Emendamento 229

Proposta di regolamento Allegato – sezione 18 – comma 1

Testo della Commissione

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 732/2008, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del [xx/yy/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Emendamento

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 732/2008 è **opportuno che, per modificarne l'allegato I, la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.** Inoltre, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. **182/2011, del 16 febbraio 2011**, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Emendamento 230

Proposta di regolamento Allegato – sezione 18 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 732/2008 Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1) è inserito il considerando seguente:
«(24 bis) Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per concedere al paese richiedente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo e modificare di conseguenza l'allegato I, adottare norme dettagliate per l'applicazione delle disposizioni riguardanti la riduzione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701, la sospensione dei

dazi della tariffa doganale comune sui prodotti delle voci tariffarie da 1006 a 1701, la richiesta di licenze di importazione per le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701, la rimozione di un paese dal regime modificando l'allegato I e stabilire un periodo transitorio, sospendere il regime preferenziale di cui al presente regolamento, che revoca temporaneamente i regimi preferenziali nei confronti di tutti o di taluni prodotti originari di un paese beneficiario, e adottare le modifiche agli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio..»;

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 18 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) il considerando 25 è sostituito dal seguente:

«(25) La messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure provvisorie e definitive, per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva e per la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;*

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 18 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter) è aggiunto il considerando seguente:

«(25 bis) È opportuno che la procedura consultiva, congiuntamente con atti di esecuzione immediatamente applicabili, siano utilizzati per l'avvio e l'estensione di un'indagine, l'adozione della decisione di controllare e valutare la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi, se si ritiene che la revoca temporanea delle preferenze sia giustificata, e per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»;

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 18 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quater) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis per decidere, dopo aver esaminato la domanda, se concedere al

paese richiedente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo e modificare di conseguenza l'allegato I.

Qualora, in caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi e motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 27 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione gestisce tutti i contatti con il paese richiedente per quanto concerne la domanda secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5.»;

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 18 – punto -1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quinquies) l'articolo 11 è così modificato:

a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 27 bis, al fine di stabilire norme dettagliate per l'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo.

Nel caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 27 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo.»;

b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. I paesi che le Nazioni Unite escludono dall'elenco dei paesi meno sviluppati vengono esclusi dall'elenco dei

beneficiari del regime. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis al fine di escludere un paese dal regime modificando l'allegato I e di fissare un periodo transitorio di almeno tre anni.»;

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 18 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 16 – paragrafo 3 – frase introduttiva

Testo della Commissione

3. **La Commissione può** sospendere, **secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 6**, i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, purché abbia anteriormente:"

Emendamento

3. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis per** sospendere i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, purché abbia anteriormente:»;

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 18 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) all'articolo 18, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'inchiesta è completata entro un anno. La Commissione può prorogare tale periodo secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5.»;

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 18 – punto 3 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«La Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, nonché al Parlamento europeo, una relazione sui risultati dell'inchiesta.»;

Emendamento 238

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 18 – punto 3 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

-a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Se ritiene che i risultati non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione decide di chiudere l'inchiesta secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5. In tal caso la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciando la chiusura dell'inchiesta e presentando le proprie conclusioni principali.»;

Emendamento 239

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 18 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(a) Al paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"La Commissione comunica al paese beneficiario interessato detta decisione e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, annunciando la sua intenzione di revocare temporaneamente i

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Se ritiene che i risultati giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), la Commissione decide, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo

regimi preferenziali applicabili nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, a meno che, prima della fine del suddetto periodo, il paese beneficiario interessato non si sia impegnato ad adottare le misure necessarie per conformarsi, entro un termine ragionevole, alle convenzioni di cui all'allegato III, parte A."

27, paragrafo 5, di controllare e valutare la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi. La Commissione comunica al paese beneficiario interessato detta decisione e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, annunciando la sua intenzione di revocare temporaneamente i regimi preferenziali applicabili nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, a meno che, prima della fine del suddetto periodo, il paese beneficiario interessato non si sia impegnato ad adottare le misure necessarie per conformarsi, entro un termine ragionevole, alle convenzioni di cui all'allegato III, parte A.»;

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 18 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **Ove ritenga che sia necessaria una** revoca temporanea, **la Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 6.** Nei casi di cui al paragrafo 3 la Commissione delibera al termine del periodo di cui a detto paragrafo.

Emendamento

«4. **La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 27 bis al fine di decidere in merito alla** revoca temporanea. Nei casi di cui al paragrafo 3 la Commissione delibera al termine del periodo di cui a detto paragrafo.»;

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 18 – punto 3 – lettera c

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'eventuale **decisione** della Commissione **di prevedere una** revoca temporanea entra in vigore sei mesi dopo la data dell'adozione, a meno che la Commissione non stabilisca nel frattempo **che** i motivi che **la** giustificano non

Emendamento

«5. L'eventuale **adozione, da parte** della Commissione, **di un atto delegato per la** revoca temporanea, entra in vigore sei mesi dopo la data dell'adozione, a meno che **l'atto delegato non sia revocato o che** la Commissione non stabilisca nel frattempo

sussistono più."

di ritirarlo poiché i motivi che lo giustificano non sussistono più.»;

Emendamento 328

Proposta di regolamento

Allegato 1 – sezione 18 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2. La Commissione, in circostanze eccezionali, può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 5.

Emendamento

5. L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2. La Commissione, in circostanze eccezionali, può prorogare tale periodo secondo la procedura **consultiva** di cui all'articolo 27, paragrafo 5.

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 18 – punto 4 – lettera c

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 7, può applicare tutte le misure **preventive** strettamente necessarie.

Emendamento

«7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 7, può applicare tutte le misure **provvisorie** strettamente necessarie.

Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e ove sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta.

Le misure provvisorie non si applicano per più di duecento giorni.

Se le misure di salvaguardia provvisorie sono abrogate perché risulta dall'inchiesta che non sussistono le condizioni di cui al presente articolo, i dazi riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio.»;

Emendamento 329

Proposta di regolamento

Allegato 1 – sezione 18 – punto 5

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 21

Testo della Commissione

Quando le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati dell'Unione, in particolare in una o più delle regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione secondo la procedura di cui all'articolo 27, **paragrafo 6, previa consultazione del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato.**

Emendamento

Quando le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati dell'Unione, in particolare in una o più delle regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione secondo la procedura **consultiva** di cui **all'articolo 27, paragrafo 5.**

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 18 – punto 6

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

6. All'articolo 22, il paragrafo 2 è **soppresso.**

Emendamento

6) all'articolo 22, il paragrafo 2 è **sostituito dal seguente:**

«2. Le misure di vigilanza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5.»;

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 18 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 22 bis (nuovo)

6 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 22 bis

1. Se dai fatti appurati emerge che le condizioni di cui all'articolo 20 non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione che chiude l'inchiesta procedendo in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 6.

2. La Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 27 quater, presenta al Parlamento europeo una relazione contenente i risultati dell'inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»;

Emendamento 246

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 18 – punto 6 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 25 – frase introduttiva

6 ter) all'articolo 25, l'alea è sostituita dalla seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis per quanto riguarda l'adozione delle modifiche degli allegati rese necessarie.»;

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 18 – punto 7

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 27

Testo della Commissione

7. All'articolo 27 sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

7. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con *l'articolo [5]* dello stesso."

Emendamento

7) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«1. [...] La Commissione è assistita da un comitato delle preferenze generalizzate. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

[...]

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. **182/2011**.

7. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. **182/2011** in combinato disposto con *l'articolo 4* dello stesso.

7 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.»;

Emendamento 330

Proposta di regolamento

Allegato 1 – sezione 18 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 27 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafi 7 e 8, all'articolo

16, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafi 4 e 5, nonché all'articolo 25 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafi 7 e 8, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafi 4 e 5, nonché all'articolo 25, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafi 7 e 8, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 19, paragrafi 4 e 5, nonché dell'articolo 25, entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo e il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 18 – punto 7 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 27 ter

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.»;

Emendamento 250

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 18 – punto 7 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 27 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 quater) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 27 quater

Trattamento riservato

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2. Le informazioni di carattere riservato o

le informazioni fornite in via riservata ai sensi del presente regolamento non possono essere divulgate senza lo specifico consenso della parte che le ha fornite.

3. Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni. Tuttavia, qualora colui che fornisce l'informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto e qualora la richiesta di trattamento riservato risulti non giustificata, si può non tener conto dell'informazione in questione.

4. Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.

5. I paragrafi da 1 a 4 non precludono alle autorità dell'Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, devono tener conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d'affari non siano divulgati.»;

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 18 – punto 7 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 732/2008

Articolo 27 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 quinquies) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 27 quinquies

Relazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione copre tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, contiene

informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio, e presenta una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con i paesi e i territori beneficiari.

2. Il comitato delle preferenze generalizzate e il Parlamento europeo esaminano, sulla base della relazione, gli effetti del sistema. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'applicazione dell'accordo.

3. La Commissione rende pubblica la relazione al massimo sei mesi dopo averla presentata al comitato delle preferenze generalizzate e al Parlamento europeo.»;

Emendamento 252

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 19 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

-1) il considerando 16 è sostituito dal seguente:

«(16) È necessario prevedere che i procedimenti si concludano – con o senza l'istituzione di misure definitive – normalmente entro undici mesi e comunque non oltre dodici mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta. Soltanto se gli Stati membri segnalano alla Commissione di prevedere un'accesa controversia nel processo decisionale con la necessità di presentare un progetto di atto di esecuzione all'istanza di appello ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, è opportuno che la Commissione possa decidere di prorogare il termine per un

periodo comunque non superiore a tredici mesi.»;

Emendamento 253

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 19 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) il considerando 26 è soppresso;

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 19 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter) è inserito il considerando seguente:

«(26 bis) La messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure provvisorie e definitive, e per la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;*

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 19 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Considerando 26 ter (nuovo)

-1 quater) è inserito il considerando seguente:

«(26 ter) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie e per la chiusura di un'inchiesta, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»;

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 19 – punto -1 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

-1 quinquies) all'articolo 10, paragrafo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«La denuncia può essere presentata presso la Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione. Prima di aprire un procedimento la Commissione informa gli Stati membri e dà loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni.»;

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 19 – punto 2

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 11 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro **un anno**. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro **tredici mesi** dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 13 per gli impegni o dell'articolo 15 per i provvedimenti definitivi. ***In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi.***

Emendamento

«9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro **undici mesi**. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro **dodici mesi** dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 13 per gli impegni o dell'articolo 15 per i provvedimenti definitivi.»;

Emendamento 258

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 19 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 11 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) all'articolo 11 è inserito il paragrafo seguente:

«9 bis. Entro sette mesi e mezzo dall'apertura dell'inchiesta, la Commissione consulta gli Stati membri sulla base delle risultanze della stessa. Nell'ambito di tale consultazione, gli Stati membri segnalano alla Commissione se prevedono un'accesa controversia nel processo decisionale ai sensi degli articoli 14 e 15 per l'azione definitiva potenzialmente in grado di attivare la procedura di appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011. In tal caso la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare il termine di cui al paragrafo 9 per un periodo comunque non superiore a tredici mesi. La Commissione rende pubblica tale decisione.»;

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 19 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento e non oltre **nove mesi** a decorrere dalla data di inizio del procedimento. ***In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta***, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a **dodici mesi**.

Emendamento

«I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento e non oltre **otto mesi** a decorrere dalla data di inizio del procedimento. ***Qualora gli Stati membri segnalino alla Commissione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 9 bis, che prevedono un'accesa controversia nel processo decisionale ai sensi degli articoli 14 e 15 per l'azione definitiva potenzialmente in grado di attivare la procedura di appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011***, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a **nove mesi**.»;

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 19 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Emendamento

«5. In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo 25, paragrafo 2. ***Il presidente può ottenere il parere del comitato con la procedura scritta di cui all'articolo 15, paragrafo 5.***»;

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 19 – punto 5

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

«2. Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o i procedimenti sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura di cui **all'articolo 25, paragrafo 2.**»

Emendamento

«2. Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o i procedimenti sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura consultiva di cui **all'articolo 25, paragrafo 1 bis. Il presidente può ottenere il parere del comitato con la procedura scritta di cui all'articolo 15, paragrafo 5.**»;

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 19 – punto 10 – lettera a
Regolamento (CE) n. 597/2009
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

I riesami effettuati a norma degli articoli 18 e 19 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro **dodici mesi** dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma degli articoli 18 e 19 sono conclusi entro **quindici mesi** dalla loro apertura. **In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta**, la Commissione può decidere, entro **nove mesi** dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare **tale** termine per un periodo comunque non superiore a **diciotto mesi**.

Emendamento

«I riesami effettuati a norma degli articoli 18 e 19 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro **undici mesi** dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma degli articoli 18 e 19 sono conclusi entro **quattordici mesi** dalla loro apertura. **Entro sette mesi e mezzo dall'apertura dell'inchiesta ai sensi dell'articolo 11 la Commissione consulta gli Stati membri sulla base delle conclusioni dell'inchiesta. In questa consultazione, gli Stati membri indicano alla Commissione se prevedono una profonda controversia nel processo decisionale ai sensi degli articoli 14 e 15 per l'azione definitiva che potrebbe attivare la procedura d'appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011. In tal caso**, la Commissione può decidere, entro **otto mesi** dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare **il** termine per un periodo comunque non superiore a **quindici mesi. La Commissione rende pubblica tale decisione.**»;

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 19 – punto 10 – lettera c

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione avvia i riesami a norma degli articoli 18, 19 e 20.

Emendamento

«2. La Commissione avvia i riesami a norma degli articoli 18, 19 e 20. **Prima di aprire un procedimento la Commissione informa gli Stati membri e dà loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni.**»;

Emendamento 264

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 19 – punto 12 – lettera a

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura di cui **all'articolo 25, paragrafo 2.**

Emendamento

«4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura **consultiva** di cui **all'articolo 25, paragrafo 1 bis.**

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 19 – punto 13

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato consultivo esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. Possono essere proposte

modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 19 – punto 13

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. **182/2011**. **Il comitato d'esame esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.**

Emendamento 267

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 19 – punto 13

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con **l'articolo [5]** dello stesso.

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. **182/2011** in combinato disposto con **l'articolo 4** dello stesso.

Emendamento 268

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 19 – punto 13

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Qualora un progetto di atto di esecuzione sia presentato al comitato di appello a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, detto comitato esprime il suo

parere entro un mese dalla data della presentazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 19 – punto 13

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 25 – comma 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 19 – punto 16 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 597/2009

Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

16 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 33 bis

Relazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, l'istituzione di misure di vigilanza preventiva, la chiusura delle inchieste senza adozione di misure, i riesami e le visite di verifica, nonché le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.

2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del regolamento.

3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»;

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 20 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 260/2009

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

-1) il considerando 11 è sostituito dal seguente:

«(11) La messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, e per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹*GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;*

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 20 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 260/2009

Considerando 11 bis (nuovo)

-1 bis) è inserito il considerando seguente:

«(11 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»;

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 20 – punto 2

Regolamento (CE) n. 260/2009

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 20 – punto 2

Regolamento (CE) n. 260/2009

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con *l'articolo [5]* dello stesso.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. **182/2011** in combinato disposto con *l'articolo 4* dello stesso.

Emendamento 275

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 20 – punto 2

Regolamento (CE) n. 260/2009

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.

Emendamento 276

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 20 – punto 6

Regolamento (CE) n. 260/2009

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La decisione di imporre la vigilanza è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui **all'articolo 16, paragrafo 6.**"

Emendamento

«2. La decisione di imporre la vigilanza è adottata dalla Commissione **mediante atti di esecuzione** secondo la procedura **consultiva** di cui **all'articolo 4, paragrafo 1 bis.**»;

Emendamento 277

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 20 – punto 8

Regolamento (CE) n. 260/2009

Articolo 16 – paragrafi 6 e 7

Testo della Commissione

6. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura di cui **all'articolo 4, paragrafo 2**, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta. **In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3.**

Emendamento

«6. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura di cui **all'articolo 4, paragrafo 3**, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.»;

Emendamento 278

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 20 – punto 11

Regolamento (CE) n. 260/2009

Articolo 23

Testo della Commissione

Quando gli interessi dell'Unione lo richiedono, la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può adottare le misure appropriate per consentire l'esercizio dei diritti o l'adempimento degli obblighi dell'Unione o di tutti i suoi Stati membri sul piano internazionale, in particolare in materia di commercio dei prodotti di base.

Emendamento

«Quando gli interessi dell'Unione lo richiedono, la Commissione, deliberando secondo la procedura **d'esame** di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può adottare le misure appropriate **di esecuzione degli atti legislativi che non comportino cambiamenti sostanziali**, per consentire l'esercizio dei diritti o l'adempimento degli obblighi dell'Unione o di tutti i suoi Stati membri sul piano internazionale, in particolare in materia di commercio dei prodotti di base.»;

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 20 – punto 11 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 260/2009

Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Relazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventiva, delle misure di vigilanza e di salvaguardia regionale, sulla chiusura delle inchieste senza adozione di misure e sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.

2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione

da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del regolamento.

3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»;

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 21 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 625/2009

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

-1) il considerando 10 è sostituito dal seguente:

«(10) La messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, e per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;*

Emendamento 281

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 21 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 625/2009

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) è inserito il considerando seguente:

«(10 bis) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»;

Emendamento 282

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 21 – punto 2

Regolamento (CE) n. 625/2009

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 283

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 21 – punto 2

Regolamento (CE) n. 625/2009

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con *l'articolo [5]* dello stesso.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. **182/2011** in combinato disposto con *l'articolo 4* dello stesso.

Emendamento 284

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 21 – punto 2

Regolamento (CE) n. 625/2009

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualora il parere del comitato

debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.

Emendamento 285

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 21 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 625/2009

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis) all'articolo 9 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate dalla Commissione mediante atti delegati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis.»;

Emendamento 286

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 21 – punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 625/2009

Articolo 11 – secondo trattino

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter) all'articolo 11, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«– subordinare il rilascio del documento a determinate condizioni e, in via eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca [...].»;

Emendamento 287

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 21 – punto 6

Regolamento (CE) n. 625/2009

Articolo 12

Testo della Commissione

Qualora le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza preventiva dell'Unione, la Commissione può disporre, conformemente all'articolo 17, una vigilanza limitata alle importazioni in una o più regioni dell'Unione."

Emendamento

«Qualora le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza preventiva dell'Unione, la Commissione può disporre, **mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, e**, conformemente all'articolo 17, una vigilanza limitata alle importazioni in una o più regioni dell'Unione.»;

Emendamento 288

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 21 – punto 7 – lettera b

Regolamento (CE) n. 625/2009

Articolo 15 – paragrafi da 4 a 6

Testo della Commissione

4. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura di cui **all'articolo 4, paragrafo 2**, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta. **In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3.**

Emendamento

«4. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura di cui **all'articolo 4, paragrafo 3**, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta.»;

Emendamento 289

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 21 – punto 8

Regolamento (CE) n. 625/2009

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può adottare misure appropriate, in particolare nella **situazione prevista all'articolo 15, paragrafo 1.**"

Emendamento

«1. La Commissione, deliberando secondo la procedura **d'esame** di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può adottare misure **di salvaguardia** appropriate, in particolare nella **procedura d'esame di cui** all'articolo 15, paragrafo 1.»;

Emendamento 290

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 21 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 625/2009

Articolo 18 – paragrafo 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis) all'articolo 18, paragrafo 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai capi IV e V, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, si procede a consultazioni in seno al comitato di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Le consultazioni hanno lo scopo di:»;

Emendamento 291

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 21 – punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 625/2009

Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 bis

Relazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventiva, delle misure di vigilanza e di salvaguardia regionale, e sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.

2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della

propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del regolamento.

3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»;

Emendamento 292

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 22 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1061/2009

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1) è inserito il considerando seguente:

«(11 bis) La messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali o di porvi rimedio, e al fine di subordinare l'esportazione di un prodotto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;*

Emendamento 293

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 22 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1061/2009

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.

Emendamento 294

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 22 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1061/2009

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le misure adottate vengono comunicate al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri; esse sono di immediata applicazione.»;

Emendamento 295

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 22 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1061/2009

Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Per i prodotti di cui all'allegato I fino all'adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, delle misure idonee derivanti dagli impegni internazionali assunti dall'Unione o da tutti gli Stati membri, questi sono autorizzati ad applicare, fatte salve le regole adottate in materia dall'Unione, i meccanismi di crisi relativi ad un obbligo di ripartizione nei confronti dei paesi terzi, conformemente agli impegni

**internazionali da essi assunti
anteriormente all'entrata in vigore del
presente regolamento.»;**

Emendamento 296

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 22 – punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1061/2009

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Relazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure di salvaguardia e le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.

2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del regolamento.

3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»;

Emendamento 297

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 23

Testo della Commissione

Emendamento

23. Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che

soppresso

partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1215/2009, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. [xxxxx/2011] del [xx/yy/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Pertanto il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:

1. L'articolo 2 è così modificato:

a) Al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

b) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. In caso di mancata osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 1 o 2, i vantaggi concessi al paese dal presente regolamento possono essere integralmente o in parte sospesi, secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2."

2. È inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis

Comitato

1. Ai fini degli articoli 2 e 10, la Commissione è assistita dal comitato di attuazione per i Balcani occidentali. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. [...]/2011).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxxx/2011]."

3. L'articolo 10 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è così modificato:

1) La lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) comunicato le proprie intenzioni al comitato di attuazione per i Balcani occidentali;"

2) È aggiunto il seguente secondo comma:

"Le misure di cui al primo comma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2.";

b) Il paragrafo 2 è soppresso;

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria oppure di prorogare la misura di sospensione a norma del paragrafo 1."

Emendamento 298

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 24 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

-1) il considerando 15 è sostituito dal seguente:

«(15) È necessario prevedere la chiusura dei procedimenti con o senza l'istituzione di misure definitive, normalmente entro dodici mesi e comunque non oltre quattordici mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta. Solo se gli Stati membri indicano alla Commissione di prevedere una profonda controversia nel processo decisionale con la necessità di presentare un progetto di atto di esecuzione all'organo di appello ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹, la Commissione dovrebbe poter decidere di prorogare il termine per un periodo comunque non superiore a quindici mesi. Le inchieste o i procedimenti devono essere chiusi quando il margine di dumping è irrilevante oppure il pregiudizio è trascurabile; è opportuno

definire questi termini. Qualora debbano essere istituite misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell'inchiesta e precisare che le misure devono essere inferiori al margine di dumping qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di calcolo del livello delle misure in un caso di ricorso a tecniche di campionamento.

¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;

Emendamento 299

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 24 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) il considerando 27 è soppresso;

Emendamento 300

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 24 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter) il considerando 28 è sostituito dal seguente:

«(28) La messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di dazi provvisori e definitivi, e per la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011.»;

Emendamento 301

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 24 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quater) è inserito il considerando seguente:

«(28 bis) È opportuno che la procedura consultiva sia utilizzata per prorogare le misure di sospensione, chiudere le inchieste e adottare misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.»;

Emendamento 302

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 24 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 2 – paragrafo 7 – ultimo comma

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione stabilisce se il produttore soddisfa i criteri summenzionati entro ***sei mesi*** dall'avvio dell'inchiesta e dopo aver dato all'industria dell'Unione la possibilità di presentare osservazioni. ***La decisione presa è mantenuta per tutta la durata dell'inchiesta.***

«La Commissione stabilisce se il produttore soddisfa i criteri summenzionati entro ***una durata standard di tre mesi*** dall'avvio dell'inchiesta e dopo aver dato all'industria dell'Unione la possibilità di presentare osservazioni ***per almeno un mese.***»;

Emendamento 303

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 24 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) all'articolo 5, paragrafo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla

Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione. Prima di aprire un procedimento la Commissione informa gli Stati membri e dà loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni.»;

Emendamento 304

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 24 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro **quindici mesi** dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 per gli impegni o dell'articolo 9 per le misure definitive. **In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro nove mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi.**

Emendamento

«9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro **quattordici mesi** dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 per gli impegni o dell'articolo 9 per le misure definitive.»;

Emendamento 305

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 24 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 6 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) all'articolo 6 è inserito il paragrafo seguente:

«9 bis. Entro sette mesi e mezzo dall'apertura dell'inchiesta la Commissione consulta gli Stati membri

sulla base delle conclusioni dell'inchiesta. In questa consultazione, gli Stati membri indicano alla Commissione se prevedono una profonda controversia nel processo decisionale ai sensi dell'articolo 9 per l'azione definitiva che potrebbe attivare la procedura d'appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011. In tal caso la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare il termine dell'articolo 6, paragrafo 9, per un periodo comunque non superiore a quindici mesi. La Commissione rende pubblica tale decisione.»;

Emendamento 306

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 24 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e qualora l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento e non oltre *nove mesi* a decorrere dalla data di inizio del procedimento. ***In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta***, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a *dodici mesi*.

Emendamento

«1. Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e qualora l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento e non oltre *otto mesi* a decorrere dalla data di inizio del procedimento. ***Qualora gli Stati membri indichino alla Commissione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, che prevedono una profonda controversia nel processo decisionale ai sensi dell'articolo 9 per l'azione definitiva che potrebbe attivare la procedura d'appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011***, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta,

di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a *nove mesi*.»;

Emendamento 307

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 24 – punto 5 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Emendamento

«5. In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura *d'esame* di cui all'articolo 15, paragrafo 2. *Il presidente può ottenere il parere del comitato con la procedura scritta di cui all'articolo 15, paragrafo 4.*»;

Emendamento 308

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 24 – punto 6 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura di cui *all'articolo 15, paragrafo 2*.

Emendamento

«2. Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura *consultiva* di cui *all'articolo 15, paragrafo 1 bis*. *Il presidente può ottenere il parere del comitato con la procedura scritta di cui all'articolo 15, paragrafo 4.*»;

Emendamento 309

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 24 – punto 8 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 11 – paragrafo 5 – commi 1 e 2

Testo della Commissione

Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai

Emendamento

«Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai

termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. I riesami effettuati a norma dei paragrafi 2 e 3 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma dei paragrafi 2 e 3 sono conclusi entro **quindici mesi** dalla loro apertura. **In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta**, la Commissione può decidere, entro **nove mesi** dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare **tale** termine per un periodo comunque non superiore a **diciotto mesi**. I riesami effettuati a norma del paragrafo 4 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio. Se un riesame a norma del paragrafo 2 è avviato mentre è in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, il riesame a norma del paragrafo 3 si conclude alla scadenza prevista per il riesame a norma del paragrafo 2.

termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. I riesami effettuati a norma dei paragrafi 2 e 3 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma dei paragrafi 2 e 3 sono conclusi entro **quattordici mesi** dalla loro apertura. **Entro sette mesi e mezzo dall'apertura dell'inchiesta ai sensi dell'articolo 6 la Commissione consulta gli Stati membri sulla base delle conclusioni dell'inchiesta. In questa consultazione, gli Stati membri indicano alla Commissione se prevedono una profonda controversia nel processo decisionale ai sensi dell'articolo 9 per l'azione definitiva che potrebbe attivare la procedura d'appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011. In tal caso la Commissione può decidere, entro otto mesi** dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare **il** termine per un periodo comunque non superiore a **quindici mesi**. **La Commissione rende pubblica tale decisione.** I riesami effettuati a norma del paragrafo 4 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio. Se un riesame a norma del paragrafo 2 è avviato mentre è in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, il riesame a norma del paragrafo 3 si conclude alla scadenza prevista per il riesame a norma del paragrafo 2.»;

Emendamento 310

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 24 – punto 8 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione

La Commissione avvia i riesami a norma del presente articolo. Secondo l'esito del riesame, le misure sono abrogate o vengono lasciate in vigore a norma del paragrafo 2 oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma dei paragrafi 3 e 4. Qualora le misure siano soppresse nei

Emendamento

«La Commissione avvia i riesami a norma del presente articolo. **Prima di aprire un procedimento, la Commissione ne informa gli Stati membri e dà loro l'opportunità di comunicare le proprie osservazioni.** Secondo l'esito del riesame, le misure sono abrogate o vengono lasciate

confronti di singoli esportatori, ma non del paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere automaticamente soggetti ad una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese in oggetto a norma del presente articolo.

in vigore a norma del paragrafo 2 oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma dei paragrafi 3 e 4. Qualora le misure siano soppresse nei confronti di singoli esportatori, ma non del paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere automaticamente soggetti ad una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese in oggetto a norma del presente articolo.»;

Emendamento 311

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 24 – punto 9 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 12 – paragrafo 4 – commi 1 e 2

Testo della Commissione

Le disposizioni pertinenti degli articoli 5 e 6 si applicano alle nuove inchieste eseguite a norma del presente articolo, fermo restando che tali nuove inchieste si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro **nove mesi** dalla data di apertura. Queste nuove inchieste si concludono in ogni caso entro **un anno** dalla loro apertura.

Emendamento

«Le disposizioni pertinenti degli articoli 5 e 6 si applicano alle nuove inchieste eseguite a norma del presente articolo, fermo restando che tali nuove inchieste si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro **sei mesi** dalla data di apertura. Queste nuove inchieste si concludono in ogni caso entro **dieci mesi** dalla loro apertura.»;

Emendamento 312

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 24 – punto 11 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura di cui **all'articolo 15, paragrafo 2**. Le misure possono essere sospese unicamente qualora

Emendamento

«4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura **consultiva** di cui **all'articolo 15, paragrafo 1 bis**. Le misure possono essere sospese

si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria dell'Unione abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria dell'Unione abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.»;

Emendamento 313

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 24 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato consultivo esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.

Emendamento 314

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 24 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxx/2011].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato d'esame esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.

Emendamento 315

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 24 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxx/2011] in combinato disposto con *l'articolo [5]* dello stesso.

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. **182/2011** in combinato disposto con *l'articolo 4* dello stesso.

Emendamento 316

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 24 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Qualora un progetto di atto di esecuzione sia presentato al comitato di appello a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, detto comitato esprime il suo parere entro un mese dalla data della presentazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato.

Emendamento 317

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 24 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 15 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo

richieda..

Emendamento 318

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 24 – punto 15 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

15 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 22 bis

Relazione

1. La Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del regolamento. La relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura di inchieste senza provvedimenti, le nuove inchieste, i riesami e le visite di verifica, nonché sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.

2. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del presente regolamento.

3. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.»;